



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 – 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it – protocollo@comune.candiana.pd.it – protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area segreteria-ragioneria-personale-prot-anagrafe

(Determinazioni Area segreteria-ragioneria-personale-prot-anagrafe N° 42 del 15-05-2020)

REGISTRO GENERALE N. 128 DEL 15-05-2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA FUORI ORARIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE ANDREA BAÙ NEL COMUNE DI AGNA (ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1-2020, relativo alla nomina di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 35 del 27.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 16/01/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione ai Responsabili di Settore delle dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2019 e n. 27 del 14/03/2020, immediatamente esecutive, con le quali si è disposta l'assegnazione ai Responsabili di Settore delle dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2020;

PREMESSO che:

- Con nota registrata al protocollo in data 14.05.2020 al n. 2630 il Sindaco del Comune di Agna ha chiesto l'autorizzazione affinché il dipendente di questo Comune, Andrea Baù, in servizio presso l'Area Economico Finanziaria, possa prestare attività lavorativa extra orario ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004 (fino a un massimo di 12 ore settimanali);
- Che l'autorizzazione alla prestazione in oggetto riguarda l'anno 2020 dal 18 maggio 2020 al 30 giugno 2020;
- Che il Comune di Agna ha una popolazione residente inferiore a n. 5.000 abitanti;

RILEVATO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza."

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;



RILEVATO che ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi, art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione richiesta al dipendente Andrea Baù., da svolgersi presso il Comune di Agna al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 18.05.2020 al 30.06.2020., per un n. di ore complessive pari a 6.;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;

Visto l'art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

- 1) di concedere l'autorizzazione richiesta al dipendente Andrea Baù da svolgersi presso il Comune di Agna al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 18.05.2020. al 30.06.2020., per un numero di ore complessive pari a sei.;
- 2) di dare atto che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ne sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;
- 3) di dare atto che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Agna è interamente a carico del Comune medesimo;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Ersilio Reffo;



Il Responsabile del Servizio
DOTT. ERSILIO REFFO
(firma digitale ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)